



Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica
Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

Prot. n. come da stampigliatura a margine

SUAP Comune di Capitignano
suapaq@cert.camcom.it

REGIONE ABRUZZO
Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

per conoscenza

New World Recycling S.r.l.
nwr.srl@pec.it

Arta – Distretto Prov.le dell'Aquila
dist.laquila@pec.artaabruzzo.it

Comune di Capitignano
protocollo@pec.comune.capitignano.aq.it

OGGETTO: pratica n.01823280662-11112022-0909 - SUAP 9491- 01823280662 - New World Recycling S.r.l. Istanza di Autorizzazione Unica art. 208 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per la realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti non pericolosi da ubicarsi in area industriale nel Comune di Capitignano (AQ).

Si fa seguito all'invio del 28.06.2023, da parte di codesto SUAP, della documentazione integrativa prodotta dalla ditta, acquisita ai protocolli di questo Ente n. 15124 e n. 15125 pari data, e si rappresenta quanto appresso.

La ditta ha fornito compiuto riscontro alle osservazioni espresse con Ns. prot. 7428 del 30.03.2023 e pertanto, fatti salvi i punti 13 e 14, si comunica sin d'ora che il parere al rilascio dell'autorizzazione sarà positivo per quanto di specifica competenza provinciale.

Merita un approfondimento la criticità segnalata al punto 13, per la quale la proposta di recinzione con accessi relazionata dalla ditta non sembra risolvere. Non sono forniti elementi presupposti per l'espressione di un parere, tuttavia emergono diversi aspetti, per i quali il

Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

Comune è chiamato a fornire riscontro e valutazione in termini di sicurezza e conformità della configurazione progettata, tra cui, a titolo esemplificativo:

- il fatto che dall'immagine satellitare di progetto la viabilità appare presunta ma non effettiva
- l'altezza della recinzione che separa i due poligoni d'azione non è specificata
- non si dispone dell'individuazione del centro abitato ex art.4 del d.lgs. 285/1992 con conseguente violazione dell'Art. 26.8 del d.lgs. 495/1992 in termini di distanza dal confine stradale
- non si accenna alla gestione degli accessi al contorno del tratto e delle interferenze di traffico sullo stesso.

Per mero intento di collaborazione istituzionale con il Comune, si segnala l'opportunità di valutare la possibilità di alienare il tratto di stradina in questione. In tal caso, a parere di chi scrive, la procedura di sdemanializzazione di un tratto stradale come quello in esame, finalizzata alla collocazione del bene nel novero dei beni patrimoniali per la successiva alienazione, è di esclusiva competenza del Consiglio Comunale, che dispone il passaggio da demanio stradale a patrimonio disponibile, in modo espresso oppure, se il fine è l'alienazione, attraverso l'inserimento nel *Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni* ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008, ovviamente previa verifica per il tratto della perdita del carattere strumentale all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, e che sia quindi meritevole di dismissione.

La criticità segnalata al punto 14 va assorbita dal confronto con la verifica demaniale d'uso civico dei terreni dichiarati privati.

Infine, in riferimento alla lingua di terreno identificata nelle planimetrie come *strada di piano*, si evidenzia che la stessa, invero, sembrerebbe ricadere nel novero delle *cd. aree bianche*; si evidenzia pertanto la necessità che in sede di conferenza di servizi il Comune si esprima in merito alla propria competenza pianificatoria e, a chiusura, che la Regione agisca con i poteri sovraordinati dell'Art. 208.6 in termini di variante allo strumento urbanistico, ciò anche in considerazione della nuova bretella stradale parallela già realizzata a sud-est.

Si rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Distinti saluti

Il Dirigente
Ing. Andrea De Simone

